



CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
29-06-2021.

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 3 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 4 – BASE IMPONIBILE – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

ART. 5 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

ART. 7 – SOGGETTO ATTIVO

ART. 8 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 9 – OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

ART. 10 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 11 – ESCLUSIONI ED ESENZIONI

ART. 12 – RIDUZIONI DEL TRIBUTO E DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

ART. 13 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

ART. 14 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 15 - TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 16 – TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 17– VERSAMENTO DEL TRIBUTO

ART. 18 – DICHIARAZIONE

ART. 19 – ACCERTAMENTO

ART. 20 – RISCOSSIONE

ART. 21 – SOMME DI MODESTA ENTITÀ (IMPORTI MINIMI)

ART. 22 - RIMBORSI

ART. 23 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 24 – SANZIONI E INTERESSI

ART. 25 – CONTENZIOSO

ART. 26 – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Salsomaggiore Terme della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, come istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs n. 116 del 3/9/2020, dal Regolamento di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Autorità d'Ambito di Parma del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dal presente regolamento.

ART. 4

BASE IMPONIBILE – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è determinata dalla superficie calpestabile dei fabbricati, che viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
2. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e della tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 e della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013.
3. Nella dichiarazione TARI di cui all'art. 18 l'utente deve indicare la superficie calpestabile allegando la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, per le unità abitative iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e, quindi, le aree scoperte operative nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni, sono tassabili nel limite del 50%. Le tariffe applicate ai locali e/o aree operative vengono estese anche alle loro pertinenze.

ART. 5

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14, salvo proroghe legislative. Ai sensi dell'art. 1,

comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

2. In deroga a quanto sopra e alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 20/08/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
5. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
6. Le tariffe sono determinate comprendendo anche i costi di cui all'art. 15, del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
7. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente.
8. All'interno di ogni fascia di utenza, l'amministrazione comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. n. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti opportunamente adeguati alla realtà territoriale del comune.

ART. 7

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Salsomaggiore Terme sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 8

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 3.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,

fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 9

OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune al primo gennaio di ciascun anno di riferimento, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza risulti dalla dichiarazione e sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti non residenti nel comune (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità o quello dichiarato dal contribuente solo se maggiore.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti nel comune, già iscritti ai fini Tari per la loro abitazione di residenza, si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità o quello dichiarato dal contribuente solo se maggiore. Rientra in questa casistica anche l'abitazione priva di residenti che non risulta locata ma tenuta a disposizione dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE).
6. L'abitazione priva di residenti e che non risulti locata, posseduta e tenuta a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o sono domiciliati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, è soggetta solo al pagamento della parte fissa del tributo, assumendo come numero degli occupanti quello di 1 unità o quello dichiarato dal contribuente solo se maggiore.
7. Alle attività di Bed & Breakfast si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche ovvero quella utilizzata per le abitazioni applicando la tariffa fissa e variabile prevista per il nucleo familiare residente aumentato di due componenti.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni del numero degli occupanti intervenute successivamente al primo gennaio avranno efficacia a partire dal semestre solare successivo a quando si verifica l'evento.

ART. 10

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le attività non comprese in una specifica categoria (d.p.r. n. 158/1999), sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
3. Alle attività di affittacamere o case per vacanza svolte in forma imprenditoriale si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche con categoria alberghi senza ristorante.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi quali ad esempio codice ATECO dell'attività principale, esercizio di attività comunicato al SUAP o quanto denunciato ai fini dell'IVA. In mancanza o in caso di divergenza si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

ART. 11

ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia di norma alcuna presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - c) le unità immobiliari non occupate e sprovviste delle utenze di pubblici servizi prestati in rete. Per le utenze domestiche, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e gas costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Resta invece escluso dall'applicazione del tributo l'appartamento in alcun modo utilizzato né occupato che, simultaneamente, è privo di energia elettrica, di mobili, cose e suppellettili, ma che, per cause strutturali ed edilizie, rimane allacciato all'utenza condominiale di acqua e/o gas;
 - d) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri lineari 1,50;
 - e) le aree scoperte pertinenziali e accessorie a civili abitazioni, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - f) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - g) i locali e le aree di fatto non utilizzati poiché sono state rilasciati permessi edilizi o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o, se antecedente, non oltre la data dell'effettivo utilizzo/occupazione;
 - h) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e sempre che non siano occupati;

- i) gli edifici o loro parti in cui sono esercitati pubblicamente i culti ammessi nello stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le liturgie e le funzioni religiose;
 - j) le stalle per bestiame, i fienili, i ricoveri attrezzi agricoli utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola attiva;
 - k) le aree scoperte non operative dei campeggi, quali ad esempio le aree di transito dei veicoli, di entrata e di uscita dei mezzi, le aree di manovra; sono invece assoggettati al tributo i locali chiusi presenti nel campeggio, le aree comuni per il soggiorno e comunque a disposizione degli ospiti e le piazzole di sosta dei mezzi utilizzati per il soggiorno;
 - l) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, le aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - m) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina;
 - n) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti o per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, nonché essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione. L'esclusione dal tributo decorre dalla data di presentazione della denuncia originaria o di variazione completa di idonea documentazione.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo in esecuzione di questo articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
6. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree scoperte di proprietà comunale o dal comune detenuti o occupati a qualunque titolo, adibiti all'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti.

ART. 12

RIDUZIONI DEL TRIBUTO E DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari:

- al 40% della tariffa per gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 650 metri lineari;
- al 70% della tariffa per gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 400 metri lineari e fino a 649 metri lineari.

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 400 metri lineari, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

3. Il tributo è ridotto del 25% per le strutture ricettive, per gli istituti termali ed i musei che effettuano l'apertura stagionale per non più di nove mesi nell'anno solare, anche se non consecutivi, come risulta da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare al comune.
4. Il tributo è ridotto del 25% per i bar, i ristoranti, le sale da ballo e altre attività commerciali che effettuano l'apertura stagionale per non più di otto mesi nell'anno solare, anche non consecutivi, come risulta da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare al comune.
5. Il tributo è ridotto del 50% per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande condotti da un unico gestore ma costituiti da due differenti sedi, normalmente una estiva e una invernale, tra loro attigue, ma con locali strumentali all'attività e area di somministrazione fisicamente separate e utilizzate alternativamente ciascuna per non più di sei mesi nell'anno solare. Si precisa inoltre che almeno uno dei due semestri di funzionamento deve essere continuativo.
6. Il tributo è ridotto del 50% ai pubblici esercizi per intrattenimenti danzanti (discoteche, sale da ballo) che effettuano l'apertura stagionale per non più di sei mesi nell'anno solare, anche non consecutivi, come risulta da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare al comune. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto al comma 4.
7. Il tributo è ridotto del 15% per i locali e le aree, ubicati nelle zone del forese non servite dalla raccolta differenziata della frazione umida, il cui detentore/occupante effettua il compostaggio dei rifiuti organici.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
9. Le richieste di riduzione del tributo di cui ai precedenti commi, redatte su modello predisposto dal comune, devono essere presentate allo stesso entro il 20 febbraio al fine di far decorrere la riduzione dal primo gennaio dell'anno di competenza. Le richieste di riduzione pervenute dopo tale termine hanno efficacia a decorrere dal semestre solare successivo alla presentazione. L'istanza di riduzione non deve essere ripresentata annualmente se non cambiano le condizioni, ma deve tuttavia essere comunicata la cessazione delle stesse.
10. Agevolazione "La differenziata ti premia". Al fine di agevolare chi effettua il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso la stazione ecologica attrezzata individuata dal Comune è riconosciuto uno sconto tariffario a conguaglio. La Giunta Comunale delibera annualmente l'importo complessivo da destinare alla riduzione del tributo

ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, il quale dovrà comunque tenere conto della quantità e qualità dei rifiuti conferiti presso la stazione ecologica.

11. Distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la riduzione degli sprechi, a norma dell'art. 17 della Legge 166/2016: Per le utenze non domestiche, relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, in via continuativa e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, è previsto un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Tale riduzione potrà essere applicata alla tariffa complessiva delle utenze non domestiche degli esercizi commerciali (al dettaglio o della grande distribuzione) e dei pubblici esercizi ricettivi o di somministrazione (alberghi, bar e ristoranti) e sarà pari al:

- 15% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 5 kg/mq di superficie complessiva dell'utenza per anno;
- 10% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 2,5 kg/mq di superficie complessiva dell'utenza per anno;
- 5% sulla tariffa complessiva per donazioni superiori a 1 kg/mq di superficie complessiva dell'utenza per anno;

intendendo con “superficie complessiva dell'utenza” quella iscritta ai fini della tassa rifiuti al lordo di eventuali abbattimenti di superficie a qualsiasi titolo.

Il coefficiente di riduzione previsto sarà applicato:

- a consuntivo l'anno successivo in base al quantitativo dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione nell'anno precedente, previa presentazione della certificazione della quantità, del tipo di prodotti e del numero di donazioni rilasciata dal soggetto che ha ritirato e distribuito i beni. Tale certificazione deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 20 febbraio dell'anno successivo se si vuole far decorrere la riduzione dal primo gennaio dello stesso anno. Le richieste di riduzione presentate dopo tale termine hanno efficacia a decorrere dal semestre solare successivo;

- solo se le predette donazioni sono eseguite in via continuativa con un minimo 12 donazioni annuali.

12. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1, comma 649 della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rientrano nelle predette superfici non assoggettabili al tributo anche la superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuti urbani.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione pari al 70% della superficie complessiva dell'attività su cui calcolare il tributo.

13. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico e che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile commisurata alla quantità di rifiuti avviati. La riduzione è definita in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di

aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente. Tale quantità è determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% della quota variabile.

14. Le riduzioni di cui ai due commi precedenti sono concesse su domanda degli interessati, sulla base di apposito modello messo a disposizione dal Comune, da presentare entro il termine del 20 febbraio dell'anno successivo, debitamente documentata (formulari o fatture di smaltimento dei rifiuti, MUD, fatture dell'avvio al riciclo con indicazione della quantità e qualità dei rifiuti avviati, comunicazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti). L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Le riduzioni sono applicate a consuntivo, previ controlli ed ispezioni da parte dell'Ufficio Ambiente, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

15. L'amministrazione può, anche sulla base degli studi di settore indicanti i quantitativi standard indicati nel "Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani", effettuare controlli sul corretto conferimento dei predetti rifiuti.
16. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni o riduzioni di superficie sopra specificate, ciascuna di essa opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata. La riduzione complessiva non potrà superare il 70% della tariffa ordinaria.

ART. 13

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante contratto e attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque

anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui ai precedenti commi e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022, come previsto dalla normativa vigente.
5. La mancata presentazione entro il termine è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Per comunicare l'uscita dal servizio, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, l'indicazione del soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianto di primo conferimento che effettua il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui sopra, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono darne comunicazione al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente. Tale quantità dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
10. L'Ufficio Ambiente effettua controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in

caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 14

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 15

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. L'importo del tributo massimo giornaliero non può essere superiore ad € 75,00.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge n. 160 del 27/12/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 16

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo n. 82 del 7/03/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.

ART. 17

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento del tributo annuale deve essere effettuato in n. 3 rate con scadenza il 31 luglio, il 30 settembre e il 2 dicembre di ogni anno.
3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, il versamento del tributo è stabilito:
 - per le utenze domestiche in tre rate con scadenza il 31 luglio, il 30 settembre e il 2 dicembre;
 - per le utenze non domestiche in due rate con scadenza il 30 settembre e il 2 dicembre.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento della TARI possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 18

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o in relazione al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti

ai fini della determinazione del tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in questo caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se sussiste, nonché tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione predisposto dal Servizio Tributi comunale.
4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi, i chiamati all'eredità o gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.
5. La dichiarazione deve essere consegnata allo Sportello del Cittadino, o al Servizio Tributi, o all'Ufficio Protocollo, a mano, a mezzo posta ordinaria e mediante posta elettronica o PEC e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.
6. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) e ai fini della tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento e per l'applicazione alla TARI.

ART. 19

ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento della tassa, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Salsomaggiore Terme o da soggetto esterno incaricato dallo stesso a norma delle vigenti disposizioni.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune o il soggetto incaricato, per le unità immobiliari abitative iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 n. 138 del marzo 1998, n. 138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune o il soggetto incaricato può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il comune o la ditta incaricata può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'ente o il soggetto incaricato può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 20

RISCOSSIONE

1. Il comune, ovvero il soggetto affidatario di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e dall'art. 2-bis del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito dalla Legge n. 215 dell'01/12/2016.
3. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto nell'avviso di pagamento, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento e contestuale accertamento esecutivo, che diventa definitivo trascorsi 30 giorni dalla notifica in assenza di pagamento del sollecito. Nello stesso atto viene indicato anche l'importo dell'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora nella misura corrispondente al tasso di interesse legale, degli oneri di riscossione e della ripetizione delle spese di notifica dell'atto.

ART. 21

SOMME DI MODESTA ENTITÀ (IMPORTI MINIMI)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore a 12,00 euro.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare annuo dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo di 12,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

ART. 22

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Salsomaggiore Terme, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi o a titolo di altre entrate comunali.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 21 di questo regolamento.

ART. 23

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale designa il funzionario, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa sui rifiuti. Il funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e può rappresentare in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

ART. 24

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471, del 18 dicembre 1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 19, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro.
5. Le sanzioni di cui al comma 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 25

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Limitatamente all'anno 2021, l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2020 prevede che in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021 e che, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provveda ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
2. Questo regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e di tributi.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per tutto quanto non previsto da questo regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.